



COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/03/2022

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019 DI CUI ALLA D.C.C. N.31 DEL 30/03/2021. DECORRENZA 1 GENNAIO 2022

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Data: 21/03/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Data: 21/03/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

L'anno duemilaventidue addì VENTOTTO del mese di marzo alle ore 09,00, in Manduria nella Sede Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

	Presenti	Assenti
PECORARO Gregorio - Sindaco	P	
DINOI Gregorio	P	
MASTROVITO Fabrizio	P	
LAMUSTA Luigia	P	
SAMMARCO Serena	P	
MASSARI Flavio	P	
DE PASQUALE Giovanni	P	
PARISI Antonella	P	
PERRUCCI Gregorio	P	
SCIALPI Filippo	P	
MATINO Michele	P	
CAPOGROSSO Agostino	P	
PESARE Pasquale	P	
PERRUCCI Vito	P	
POLIMENO Sebastiano	P	
LAMUSTA Pierpaolo	P	
SAMMARCO Domenico	P	
INGROSSO Loredana	P	
GENTILE Gregorio	P	
BULLO Lorenzo	P	
MARIGGIO' Antonio	P	
FERRETTI DE VIRGILIS Francesco		A
PUGLIA Roberto	P	
BRECCIA Cosimo		A
DUGGENTO Dario	P	

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo

come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.03.2021 ad oggetto: *“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021”*;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, secondo cui *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

ATTESO che, sulla scorta di ulteriori valutazioni delle disposizioni già contenute nel Regolamento C.U.P. di cui alla D.C.C. n.31/2021, è risultato necessario apportare delle modifiche al medesimo regolamento che meglio si confanno alla realtà del territorio comunale, tenendo sempre presente il dettato normativo orientato a garantire gli equilibri del gettito di entrata;

VISTA l'allegata proposta di modifica del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

RITENUTO di proporre l'approvazione delle modifiche al Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2022.

VISTI

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12 con cui è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

Dato atto che il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 all'art. 3, comma 5-sexiesdecies, ha disposto che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di

detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo -Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

DATO ATTO che il Consigliere proponente (Sammarco D.) ha ritirato l'emendamento prot.15076 in data 28.03.2022.

DATO ATTO del parere favorevole contenuto nel Verbale n. 13 acquisito con il num. di prot. 14280 del 22.03.2022, del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012.

Rilevato che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, il Consiglio Comunale di Manduria si è riunito tramite collegamento in videoconferenza su piattaforma "Zoom", secondo le modalità di svolgimento in via telematica delle sedute stabilite in via d'urgenza con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale prot. 15714 in data 25.03.2021, integrato con successivo provvedimento prot. n. 20412 in data 23.04.2021, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità dei lavori.

Preso atto che

- nel corso della discussione il Segretario Generale dà atto, come prescritto dal provvedimento n. 20412/2021, dei collegamenti inattivi dei consiglieri, che risultano dalla registrazione conservata presso l'ufficio segreteria;
- tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà allegata all'originale della delibera n. 16 del 28.03.2022 e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente del Consiglio:

Consiglieri Presenti	n.	24
Consiglieri Assenti	n.	1 (Ferretti De Virgilis)
Consiglieri Votanti	n.	13
Voti favorevoli	n.	13
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	11 (Perrucci G., Capogrosso, Pesare, Sammarco D., Ingrosso, Gentile, Bullo, Mariggì, Puglia, Breccia, Duggento)

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Legge 160/2019 e alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/03/2021 così come riportato nell'allegato "A" al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente nuovo Regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

4. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto delle modifiche apportate al Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del canone;

5. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico, così come modificate con la presente Deliberazione decorrono dall'1/1/2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Di seguito alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

con il seguente esito di votazione

Consiglieri Presenti	n.	24
Consiglieri Assenti	n.	1 (Ferretti De Virgilis)
Consiglieri Votanti	n.	13
Voti favorevoli	n.	13
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	11 (Perrucci G., Capogrosso, Pesare, Sammarco D., Ingrosso, Gentile, Bullo, Mariggì, Puglia, Breccia, Duggento)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 28/03/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019 DI CUI ALLA D.C.C. N.31 DEL 30/03/2021. DECORRENZA 1 GENNAIO 2022

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL PRESIDENTE
Dott. DINOI GREGORIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Allegato A alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. __ del _____

Approvazione di modifiche al Regolamento CUP approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/03/2021.

Art. 1
(modifiche all'art. 9)

All'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 31 del 30/03/2021	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Classificazione del suolo pubblico</p> <p>1. Ai soli fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 2 categorie che rispecchiano le 2 microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, tenuto conto della loro importanza in riferimento al contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona di pubblici servizi nonché delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 48 del 21/04/1994.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione del canone alle aree mercatali si applica il valore della microzona prevalente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Classificazione del suolo pubblico</p> <p>1. Ai soli fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 2 categorie che rispecchiano le 2 microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, tenuto conto della loro importanza in riferimento al contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona di pubblici servizi nonché delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare come da tabella sottostante.</p> <p>CATEGORIA I[^]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S.S. 7 TER MANDURIA-LECCE 2. S.S. 7 TER MANDURIA-SAVA 3. VIA ALESSANDRO LAMARMORA 4. VIA ANTONIO BRUNO 5. VIA BARCO 6. VIA BELL'ACQUA 7. VIA BORRACO (TRATTO TRA INTERSEZIONE VIA TAMERICI E INTERSEZIONE VIA FELLONE) 8. PIAZZA COMMESTIBILI 9. VIA DEI MERCANTI 10. VIA DEI MONTEFUSCOLI 11. VIA DEL FOSSATO 12. VIA DEL MACELLO 13. LARGO DELLA FEDERAZIONE 14. PIAZZA DELLA PIETA' 15. PIAZZA DELLA REPUBBLICA 16. VIA DELLE PERDONAZE 17. PIAZZA DOMENICO CIRACI' 18. VIA ENRICO TAZZOLI 19. VIA FERDINANDO DONNO 20. VIA FRANCESCO CRISPI 21. VIA FRATELLI ERARIO 22. VIA GIAMBATTISTA ARNO' 23. PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 24. VIALE GIUSEPPE MANCINI 25. VIA GIUSEPPE PACELLI 26. VIA GIUSEPPE SBAVAGLIA 27. VIA GIUSEPPE VERDI 28. VIA GORIZIA 29. VIA I° MAGGIO 30. PIAZZA INDIPENDENZA 31. VIA LUIGI CADORNA 32. VIA LUPO DONATO BRUNO 33. VIA MANDORRA

	<p>34. VIA MARCHESE IMPERIALI 35. PIAZZA MARIA AUSILIATRICE 36. PIAZZA MARIANNA GIANNUZZI 37. VIA MATTEO BIANCHI 38. PIAZZA MONSIGNOR LUIGI NEGLIA 39. VIA PER AVETRANA 40. VIA PER MARUGGIO 41. VIA PER ORIA 42. VIA PER SAN PIETRO 43. VIA PER UGGIANO MONTEFUSCO 44. VIALE PICENO 45. VIA PIETRO MAGGI 46. PIAZZA PLINIO IL VECCHIO 47. VIA REGINA GIOVANNA II^ D'ANGIO' 48. VIA ROMA 49. VIA SALVATORE GIGLI 50. PIAZZA SAN FRANCESCO 51. VIA SAN GIOVANNI BOSCO 52. VIA SAN GREGORIO MAGNO 53. VIA SAN PAOLO DELLA CROCE 54. PIAZZA SAN PIETRO 55. VIA SANTA LUCIA 56. PIAZZA SANT'ANGELO 57. VIA TRIPOLI 58. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II° 59. PIAZZA VITTORIO VENETO 60. CORSO XX SETTEMBRE</p> <p>CATEGORIA II^ Strade e piazze appartenenti al territorio comunale e non elencate nella categoria I^.</p> <p>Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 48 del 21/04/1994.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione del canone alle aree mercatali si applica il valore della microzona prevalente.</p> <p>2. Ai fini dell'individuazione delle strade di cui al comma 1, le strade appartenenti al territorio comunale sono quelle ricomprese nel perimetro delimitato dalla cartellonistica ANAS indicativa dell'inizio della propria competenza.</p> <p>3. Per tutte le occupazioni effettuate nelle aree del territorio comunale, come individuate nei precedenti commi 1 e 2, la tariffa base relativa alla II^ categoria è pari a quella relativa alla I^ categoria ridotta del 30 per cento.</p>
--	---

Art. 2
(modifiche all'art. 12)

All'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 31 del 30/03/2021	Proposta di modifica
Art. 12 Occupazioni con passi carrabili	Art. 12 Occupazioni con passi carrabili
1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti	1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti

<p>costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I passi carrai c.d. "a raso" non sono quindi soggetti a canone. E' comunque considerato passo carrabile qualunque accesso, carrabile o pedonale, inteso a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, individuati con apposito segnale stradale rilasciato dal Comune e regolarmente autorizzato nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia e urbanistica e del codice della strada.</p> <p>2. La superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.</p> <p>3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.</p>	<p>costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I passi carrai c.d. "a raso" non sono quindi soggetti a canone. E' comunque considerato passo carrabile qualunque accesso, carrabile o pedonale, inteso a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, individuati con apposito segnale stradale rilasciato dal Comune e regolarmente autorizzato nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia e urbanistica e del codice della strada. Sono, altresì, ricomprese nella definizione di passo carrabile le aree di manovra, eventualmente stabilite dalla Polizia Municipale in fase istruttoria e debitamente segnalate a mezzo segnaletica prevista dal codice della strada.</p> <p>2. La superficie di occupazione dei passi carrabili e delle relative eventuali aree di manovra si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.</p> <p>3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.</p>
--	---

Art. 3
(inserimento Art. 12 bis)

Dopo l'art. 12 è inserito l'art. 12 bis

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 31 del 30/03/2021	Proposta di modifica
	<p style="text-align: center;">Art. 12 bis Occupazioni permanenti a seguito di lavori di efficientamento energetico</p> <p>1. Al fine di incentivare le tecniche di edilizia sostenibile, la realizzazione del cappotto termico su fabbricati aggettanti su suolo pubblico non comporterà l'applicazione del canone di occupazione.</p> <p>2. L'occupazione dell'area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà comunque di proprietà pubblica.</p> <p>3. La realizzazione delle opere in questione dovrà avvenire in conformità a tutte le normative tecniche vigenti in materia e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 250 del 13/10/2021 avente ad oggetto:" Occupazione suolo pubblico permanente per la realizzazione di opere di efficientamento energetico degli edifici (cappotto termico). Atto di indirizzo per la definizione dei criteri generali."</p>

Art. 4
(modifiche all'art. 27)

All'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 31 del 30/03/2021	Proposta di modifica
Art. 27 Determinazione della tariffa del canone nelle aree mercatali	Art. 27 Determinazione della tariffa del canone nelle aree mercatali
<p>1. Con specifici atti esecutivi della Giunta Comunale è determinata l'entità delle tariffe, in relazione al valore economico dell'area, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.</p> <p>2. Le tariffe di cui al precedente comma assorbono i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>3. In deroga al disposto <i>ex art. 8, comma 1</i>, nel caso in cui parti delle aree mercatali ricadano su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.</p>	<p>1. Con specifici atti esecutivi della Giunta Comunale è determinata l'entità delle tariffe, in relazione al valore economico dell'area, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.</p> <p>2. Le tariffe di cui al precedente comma assorbono i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>3. In deroga al disposto <i>ex art. 8, comma 1</i>, nel caso in cui parti delle aree mercatali ricadano su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Al fine di incentivare la presenza degli operatori del commercio ambulante, anche in deroga a quanto previsto dal Documento Strategico del Commercio ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla seconda categoria.</p>

Art. 5
(modifiche all'art. 29)

All'art. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 31 del 30/03/2021	Proposta di modifica
Art. 29 Classificazione delle strade	Art. 29 Classificazione delle strade
<p>1. In deroga ad ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento, ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare. La classificazione è quella desunta dal Documento Strategico del Commercio in vigore.</p> <p>2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.</p> <p>3. L'elenco delle strade di cui al comma 1 è approvato ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale; l'aggiornamento avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera stessa.</p> <p>4. in sede di approvazione delle tariffe sono stabilite</p>	<p>1. In deroga ad ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento, ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare. La classificazione è quella desunta dal Documento Strategico del Commercio in vigore.</p> <p>2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.</p> <p>2. Al fine di incentivare la presenza degli operatori del commercio ambulante, anche in deroga a quanto previsto dal Documento Strategico del Commercio ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla seconda categoria;</p>

le tariffe da applicare ad ogni categoria di strada.	<p>3. L'elenco delle strade di cui al comma 1 è approvato ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale; l'aggiornamento avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera stessa.</p> <p>4. in sede di approvazione delle tariffe sono stabilite le tariffe da applicare ad ogni categoria di strada.</p>
--	--

Art. 6
(modifiche all'art. 30)

All'art. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 31 del 30/03/2021	Proposta di modifica
<p align="center">Art. 30</p> <p align="center">Criteria di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni</p> <p>1. Le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche, ai fini dell'applicazione del canone, sono considerate temporanee indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata, che può quindi avere anche durata pluriennale.</p> <p>2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.</p> <p>3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.</p> <p>4. L'importo del canone dovuto assorbe quanto dovuto a titolo di TARI, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147 del 2013.</p>	<p align="center">Art. 30</p> <p align="center">Criteria di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni</p> <p>1. Le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche, ai fini dell'applicazione del canone, sono considerate temporanee indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata, che può quindi avere anche durata pluriennale.</p> <p>2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.</p> <p>3. Per le occupazioni ambulanti o nei mercati è applicata una riduzione del 60% sulla tariffa base.</p> <p>3-bis. Per le occupazioni con carattere ricorrente e cadenza settimanale che si svolgono nei mercati è applicata una ulteriore riduzione del 75% sulla tariffa ridotta di cui al precedente Co. 3.</p> <p>4. L'importo del canone dovuto assorbe quanto dovuto a titolo di TARI, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147 del 2013.</p>

Art. 7
(modifiche all'art. 40)

All'art. 40 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 31 del 30/03/2021	Proposta di modifica
<p align="center">Art. 40</p> <p align="center">Limitazioni e divieti per gli impianti 4x3, 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 definiti come posters</p> <p>1. E' vietata l'installazione di più di due impianti adiacenti o contigui, i cui pannelli pubblicitari siano ciascuno di dimensioni pari a mt. 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8. Tale previsione è da intendersi anche per le disposizioni in "verticale" (l'una sopra l'altra). Ai fini dell'applicazione di quanto</p>	<p align="center">Art. 40</p> <p align="center">Limitazioni e divieti per gli impianti 4x3, 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 definiti come posters</p> <p>1. E' vietata l'installazione di più di due impianti adiacenti o contigui, i cui pannelli pubblicitari siano ciascuno di dimensioni pari a mt. 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8. Tale previsione è da intendersi anche per le disposizioni in "verticale" (l'una sopra l'altra). Ai fini dell'applicazione di quanto</p>

<p>previsto dal presente comma, adiacenza e contiguità sono determinati in base al senso di marcia della carreggiata per gli impianti su strada e dal basso verso l'alto per gli impianti posti in verticale. Sono fatte salve le installazioni di impianti già presenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. Nelle zone classificate di 1^a categoria, così come approvate con Delibera di C.C. n. 48 del 21/04/1994, da intendersi parte integrante del presente Regolamento, tra un impianto e l'altro di dimensioni superiori a mt. 6x3 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 o tra coppie di tali impianti, dovranno essere inderogabilmente frapposti mt. 12 di spazio in senso orizzontale.</p> <p>3. Nel caso in cui l'impianto sia posto su tetto, nelle zone di 1^a e 2^a categoria non potrà avere un'altezza superiore a mt. 4.</p> <p>4. Per l'installazione di impianti da mt. 4x3, le indicazioni di cui ai precedenti commi sono da intendersi valide per un numero di 3 impianti.</p> <p>5. Per quanto concerne le pareti nude e cieche, oltre alle limitazioni di cui ai commi precedenti, qualora sulle stesse venga richiesta un'autorizzazione per un impianto superiore al formato 6x3, l'autorizzazione sarà concedibile per un solo impianto.</p>	<p>previsto dal presente comma, adiacenza e contiguità sono determinati in base al senso di marcia della carreggiata per gli impianti su strada e dal basso verso l'alto per gli impianti posti in verticale. Sono fatte salve le installazioni di impianti già presenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. Nelle zone classificate di 1^a categoria, così come approvate con Delibera di C.C. n. 48 del 21/04/1994, da intendersi parte integrante del presente Regolamento, elencate all'art. 9 del presente Regolamento, tra un impianto e l'altro di dimensioni superiori a mt. 6x3 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 o tra coppie di tali impianti, dovranno essere inderogabilmente frapposti mt. 12 di spazio in senso orizzontale.</p> <p>3. Nel caso in cui l'impianto sia posto su tetto, nelle zone di 1^a e 2^a categoria non potrà avere un'altezza superiore a mt. 4.</p> <p>4. Per l'installazione di impianti da mt. 4x3, le indicazioni di cui ai precedenti commi sono da intendersi valide per un numero di 3 impianti.</p> <p>5. Per quanto concerne le pareti nude e cieche, oltre alle limitazioni di cui ai commi precedenti, qualora sulle stesse venga richiesta un'autorizzazione per un impianto superiore al formato 6x3, l'autorizzazione sarà concedibile per un solo impianto.</p>
---	---

Art. 8
(modifiche all'art. 51)

All'art. 51 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 31 del 30/03/2021	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Art. 51 Modalità di applicazione del canone</p> <p>1. Il canone sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dalla concessione o dall'autorizzazione, al netto di ogni elemento accessorio. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.</p> <p>2. Sono esclusi dal calcolo della superficie imponibile i sostegni (piedi, pali, zanche, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.</p> <p>3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si</p>	<p style="text-align: center;">Art. 51 Modalità di applicazione del canone</p> <p>1. Il canone sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dalla concessione o dall'autorizzazione, al netto di ogni elemento accessorio. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.</p> <p>2. Sono esclusi dal calcolo della superficie imponibile i sostegni (piedi, pali, zanche, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.</p> <p>3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si</p>

<p>arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.</p> <p>4. Per il mezzo pubblicitario bifacciale, il canone è calcolato in base alla somma delle singole superfici, con un unico arrotondamento finale della superficie complessiva dell'oggetto.</p> <p>5. Per il mezzo pubblicitario polifacciale, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.</p> <p>6. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.</p> <p>7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto si determina una discontinuità percettiva della pubblicità.</p> <p>8. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.</p> <p>9. Ai fini della determinazione del canone, il calcolo della superficie imponibile deve tenere conto dell'efficacia pubblicitaria di tutta la superficie espositiva e non soltanto di quella occupata da scritte.</p> <p>10. Qualora la pubblicità di cui agli articoli precedenti venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento.</p>	<p>arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.</p> <p>4. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente secondo i criteri espressi al precedente comma 3.</p> <p>5. Per il mezzo pubblicitario polifacciale, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.</p> <p>6. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.</p> <p>7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto si determina una discontinuità percettiva della pubblicità.</p> <p>8. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.</p> <p>9. Ai fini della determinazione del canone, il calcolo della superficie imponibile deve tenere conto dell'efficacia pubblicitaria di tutta la superficie espositiva e non soltanto di quella occupata da scritte.</p> <p>10. Qualora la pubblicità di cui agli articoli precedenti venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento.</p>
--	---

Art. 9
(modifiche all'art. 61)

All'art. 61 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 31 del 30/03/2021	Proposta di modifica
<p>Art. 61 Riduzioni ed Esenzioni</p> <p>1. La tariffa di riferimento è ridotta del 30 per cento per tutte le occupazioni effettuate nelle aree del territorio comunale classificate di seconda categoria.</p> <p>2. La tariffa di riferimento è ridotta del 50%:</p> <p>a. per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari eccedenti i mille metri quadrati;</p> <p>b. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti</p>	<p>Art. 61 Riduzioni ed Esenzioni</p> <p>1. Per le occupazioni effettuate sulle aree del territorio comunale classificate nella I[^] e nella II[^] categoria le tariffe base di riferimento sono quelle di cui all'art. 9 comma 3.</p> <p>2. Le tariffe base di cui al precedente comma 1 sono ridotte:</p> <p>a. del 50% per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari eccedenti i mille metri</p>

<p>dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 50% per i primi 100 mq, i successivi metri quadrati sino a 1.000 metri sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 metri sono conteggiati al 10%;</p> <p>c. per le occupazioni, le diffusioni di messaggi pubblicitari, e le affissioni eseguite a cura del Comune riguardanti manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose, da realizzate da enti e/o associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite;</p> <p>d. per le occupazioni, le diffusioni di messaggi pubblicitari, e le affissioni eseguite a cura del Comune riguardanti manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose, prive di rilevanza economica, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali o nazionali.</p> <p>3. In caso di patrocinio o di partecipazione di uno degli enti pubblici di cui alla precedente lettera c) il loro interessamento all'evento deve essere adeguatamente certificato con atto formale dell'Amministrazione interessata. Per gli enti pubblici appartenenti a Stati esteri, la riduzione è applicata solo nel caso in cui esistano norme sovranazionali e interne che prevedano analogo trattamento agevolativo.</p> <p>4. Sono esenti dal canone:</p> <p>a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni di fermata e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;</p> <p>c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>e. le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per attività agricola;</p> <p>g. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>h. le occupazioni di suolo pubblico effettuate in</p>	<p>quadrati;</p> <p>b. del 80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri. La tariffa così ottenuta sarà ulteriormente ridotta del 50% per i primi 100 mq, del 75% i successivi metri quadrati sino a 1.000 metri e del 90% gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000;</p> <p>c. del 50% per le occupazioni, le diffusioni di messaggi pubblicitari, e le affissioni eseguite a cura del Comune riguardanti manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose, realizzate da enti e/o associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite;</p> <p>d. del 70% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (ad esclusione di quelle protratte per meno di 9 ore giornaliere). La tariffa così ottenuta sarà ulteriormente ridotta del 40% per i primi sessanta giorni. Ai fini del computo dei giorni, eventuali proroghe saranno computate in via continuativa alla prima richiesta;</p> <p>e del 70% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e negozi. La tariffa così ottenuta sarà ulteriormente ridotta del 40% in caso di occupazioni di durata superiore a n. 30 giorni;</p> <p>f. del 70% per le occupazioni effettuate con impianti di ricarica veicoli elettrici e relativi posti auto;</p> <p>g. del 85% sulle esposizioni pubblicitarie giornaliere effettuate con mezzi pubblicitari opachi di dimensione non superiore a mq. 1.</p> <p>3. In caso di patrocinio o di partecipazione di uno degli enti pubblici di cui alla precedente lettera c) il loro interessamento all'evento deve essere adeguatamente certificato con atto formale dell'Amministrazione interessata. Per gli enti pubblici appartenenti a Stati esteri, la riduzione è applicata solo nel caso in cui esistano norme sovranazionali e interne che prevedano analogo trattamento agevolativo.</p> <p>3. Sono esenti dal canone:</p> <p>a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica e preservazione del decoro urbano limitatamente alle opere di cui all'art.4 della Legge n. 847/1964;</p> <p>b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni di fermata e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o</p>
--	--

<p>occasione di manifestazioni, fiere, mercatini organizzati dall'Amministrazione anche in collaborazione con associazioni locali per la promozione del territorio, da definirsi con atto deliberativo della Giunta Comunale;</p> <p>i. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;</p> <p>j. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;</p> <p>k. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p> <p>l. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;</p> <p>m. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:</p> <p>I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;</p> <p>II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;</p> <p>III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;</p> <p>n. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;</p> <p>o. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;</p> <p>p. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;</p> <p>q. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali</p>	<p>regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;</p> <p>c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>e. le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per attività agricola;</p> <p>g. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>h. le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni, eventi, fiere, mercatini organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione anche in collaborazione con associazioni locali per la promozione del territorio, da definirsi con atto deliberativo della Giunta Comunale;</p> <p>i. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;</p> <p>j. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;</p> <p>k. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p> <p>l. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;</p> <p>m. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:</p> <p>I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;</p> <p>II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;</p> <p>III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;</p> <p>n. le indicazioni del marchio, della ditta, della</p>
---	---

<p>medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>r. gli annunci funebri in occasione dei funerali, affissi da imprese funebri a propria cura e spesa. Tali operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in spazi all'uopo dedicati, conformemente a quanto convenuto mediante sottoscrizione di apposita convenzione, nel rispetto del decoro urbano e dei regolamenti comunali.</p>	<p>ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;</p> <p>o. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;</p> <p>p. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;</p> <p>q. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>r. gli annunci funebri in occasione dei funerali, affissi da imprese funebri a propria cura e spesa. Tali operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in spazi all'uopo dedicati, conformemente a quanto convenuto mediante sottoscrizione di apposita convenzione, nel rispetto del decoro urbano e dei regolamenti comunali;</p> <p>s. affissioni e locandine pubblicizzanti eventi o iniziative a carattere sociale ed informativo effettuate da associazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituite e che non contengano alcuno sponsor (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si menzionano: informazioni scientifiche, giornate AIDO, contro il bullismo, della legalità, della donna, parità di genere, della memoria ecc.).</p> <p>t. affissioni e locandine pubblicizzanti le manifestazioni, eventi, fiere e mercatini di cui alla precedente lettera h. che non contengano sponsor o similari indicazioni. Ai soli fini dell'affissione l'esenzione opererà sino ad un massimo di n. 20 manifesti formato 70x100.</p>
---	--

Art. 10
(modifiche all'art. 63)

All'art. 63 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 31 del 30/03/2021	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p style="text-align: center;">Rateizzazione e dilazione di pagamento del canone</p> <p>1. Qualora l'importo dovuto sia superiore a € 500,00 è possibile, mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p style="text-align: center;">Rateizzazione e dilazione di pagamento del canone</p> <p>1. Qualora l'importo dovuto sia superiore a € 500,00 è possibile, mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente il</p>

<p>31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per l'installazione di impianti pubblicitari e le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle stesse. La rateizzazione del versamento o ritardato pagamento del canone comporta l'applicazione degli interessi legali conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e dal precedente art. 62, la concessione eccezionale di dilazione e/o rateizzazione di pagamento del canone dovuto, può essere concessa, a richiesta degli interessati, alle persone fisiche o giuridiche che versano in condizioni di obiettiva difficoltà economica, dimostrata, come disciplinato dal successivo art.57;per le persone fisiche, attraverso certificazione ISEE risultante inferiore a € 8.625,00 e per le Società o enti con personalità giuridica mediante esibizione di una Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento.</p> <p>3. Possono essere concessi, su richiesta del contribuente e prima dell'inizio di procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni; ✓ Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di n. 2 rate e pagamento dell'intero debito residuo entro trenta giorni dall'ultima rata non adempiuta. <p>4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.</p> <p>5. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.</p>	<p>31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per l'installazione di impianti pubblicitari e le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle stesse. La rateizzazione del versamento o ritardato pagamento del canone comporta l'applicazione degli interessi legali conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e dal precedente art. 62, la concessione eccezionale di dilazione e/o rateizzazione di pagamento del canone dovuto, può essere concessa, a richiesta degli interessati, alle persone fisiche o giuridiche che versano in condizioni di obiettiva difficoltà economica, dimostrata, come disciplinato dal successivo art.57;per le persone fisiche, attraverso certificazione ISEE risultante inferiore a € 8.625,00 e per le Società o enti con personalità giuridica mediante esibizione di una Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento.</p> <p>3- 2. Possono essere concessi, su richiesta del contribuente e prima dell'inizio di procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni; ✓ Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di n. 2 rate e pagamento dell'intero debito residuo entro trenta giorni dall'ultima rata non adempiuta. <p>4- 3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.</p> <p>5- 4. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.</p>
---	---

Art. 10
(modifiche all'art. 64)

All'art. 64 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 31 del 30/03/2021	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Art. 64</p> <p style="text-align: center;">Modalità di dilazione e/o rateizzazione</p> <p>1. La rateizzazione del debito prevista dal comma 2 dell'art. 63, in deroga ad ogni altra disposizione regolamentare interna, sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal</p>	<p style="text-align: center;">Art. 64</p> <p style="text-align: center;">Modalità di dilazione e/o rateizzazione</p> <p>1. I termini e le modalità di accesso al beneficio della dilazione di pagamento sono stabiliti dal Regolamento delle Entrate Tributarie.</p>

<p>contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fino a € 200,00 nessuna dilazione e/o rateizzazione; ✓ Da € 200,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili; ✓ Da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili; ✓ Da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili; ✓ Da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 26 rate mensili; ✓ Da € 5.000,01 a € 11.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili; ✓ Oltre € 11.000,01 fino ad un massimo di 42 rate mensili. <p>2. Le somme rateizzabili si riferiscono ai canoni relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento, all'importo totale dell'avviso.</p> <p>4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.</p> <p>5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.</p> <p>6. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.</p> <p>7. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'avviso fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unicamente con l'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.</p>	
--	--